

	NUMERO DELIBERA:	DATA:
AZIENDA SPECIALE CONSORTILE CSBNO	01	12/04/2016

OGGETTO: Rinnovo della Convenzione e dello Statuto dell'Edzienda Speciale Consortile CSBNO - APPROVAZIONE -

VERBALE DI DELIBERAZIONE

Il 12 Aprile 2016 in Novate Milanese nellœula consiliare del Comune . convocata in seguito ad avvisi notificati nei termini e nei modi previsti dallo Statuto - si è riunita lœasemblea dellœazienda Speciale Consortile CSBNO sotto la presidenza del Presidente Arianna Nava.

Partecipa alla seduta il direttore del CSBNO con funzioni di segretario, Gianni Stefanini, il quale provvede alla redazione del presente verbale

COMUNE	DELEG		PRESENTI		
	RUOLO	NOME	% di voto	%	Nr.
ARESE	Assessore alla cultura	Giuseppe Augurusa	2,58%	2,58%	1
BARANZATE	Consigliere comunale	Umberta Donaggio	1,48%	1,48%	1
BOLLATE	Assessore alla cultura	Lucia Albrizio	4,95%	4,95%	1
BRESSO	Assessore alla cultura	Antonella Ferrari	3,51%	3,51%	1
BUSTO GAROLFO	Sindaco	Susanna Biondi	1,73%	1,73%	1
CANEGRATE	Sindaco	Roberto Colombo	1,61%	1,61%	1
CERRO MAGGIORE	Consigliere comunale	Matteo Lozza	1,90%	1,90%	1
CESATE	Assessore alla cultura	Laura DoAngelo	1,74%	1,74%	1
CINISELLO BALSAMO	Assessore alla cultura	Andrea Catania	9,81%	9,81%	1
CORMANO			2,54%	0	0
CORNAREDO	Assessore alla cultura	Emanuele Contu	2,71%	2,71%	1
CUSANO MILANINO	Assessore alla cultura	Matteo Roversi	2,54%	2,54%	1
DAIRAGO			0,69%	0	0
GARBAGNATE MILANESE	Sindaco	Pier Mauro Pioli	3,59%	3,59%	1
LAINATE	Assessore alla cultura	Ivo Merli	3,24%	3,24%	1
LEGNANO	Assessore alla cultura	Umberto Silvestri	7,52%	7,52%	1
NERVIANO	Assessore alla cultura	Domenico Marcucci	2,31%	2,31%	1
NOVATE MILANESE	Assessore alla cultura	Gian Paolo Ricci	2,67%	2,67%	1
PADERNO DUGNANO	Assessore alla cultura	Arianna Nava	6,23%	6,23%	1
PARABIAGO	Assessore alla cultura	Adriana Nebuloni	3,34%	3,34%	1
PERO			1,36%	0	0
POGLIANO MILANESE			1,09%	0	0
PREGNANA MILANESE	Assessore alla cultura	Fabio Degani	0,82%	0,82%	1
RESCALDINA	Sindaco Busto Garolfo	Susanna Biondi	1,79%	1,79%	1
RHO			6,67%	0	0
SAN GIORGIO SU LEGNANO	Assessore alla cultura	Claudio Ruggeri	0,86%	0,86%	1
SAN VITTORE OLONA	Assessore alla cultura	Maura Alessia Pera	1,08%	1,08%	1
SENAGO	Assessore alla cultura	Mariagrazia Deponti	2,73%	2,73%	1
SESTO S. GIOVANNI	Assessore alla cultura	Rita Innocenti	10,74%	10,74%	1
SETTIMO MILANESE	Assessore alla cultura	Valentino Tamponi	2,48%	2,48%	1
SOLARO	Assessore alla cultura	Monica Beretta	1,79%	1,79%	1
VANZAGO	Assessore alla cultura	Camilla Beccari	1,08%	1,08%	1
VILLA CORTESE	Assessore alla cultura San Giorgio su Legnano	Claudio Ruggeri	0,81%	0,81%	1
		TOTALI	100,00%	87,65%	28

Essendo legale il numero degli intervenuti, 87,65% delle quote e 28 partecipanti, il Presidente della semblea, Arch. Arianna Nava, dichiara aperta la seduta per la trattazione della ggetto sopraindicato.

Relazione

A seguito dei diversi dibattiti sviluppati in Assemblea nel corso del 2014 e del 2015 e degli incontri con le diverse Amministrazioni è emersa læsigenza di adeguare lo Statuto del CSBNO sia alla normativa in continua evoluzione che alla diversa configurazioni dei servizi che la prassi ha consolidato dal 2011 ad oggi.

Su questa base è stato organizzato un percorso di partecipazione, dibattito e confronto che ha visto impegnati amministratori, tecnici, Cda e gli esperti professor Paolo Sabbioni e dottor Fabio Clerici. Tale percorso è stato caratterizzato dai seguenti momenti:

- seminario nel novembre del 2015 dove si è approfondito il tema delle politiche culturali nel nostro territorio;
- presentazione di una prima bozza di modifica dello Statuto nello Assemblea del 17 dicembre 2015;
- tre preassemblee territoriali, svoltesi nel mese di febbraio, di discussione e confronto con i professionisti incaricati di seguire later di approvazione;
- incontri diretti con le Amministrazioni che li hanno richiesti;
- raccolta all\u00e4nizio di marzo tutte le considerazioni, suggerimenti e proposte pervenute dai Comuni, conseguente elaborazione da parte del Cda e dei citati professionisti delle modifiche al testo della prima bozza;
- predisposizione di un documento contenente tutte le osservazioni, proposte e considerazioni dei Comuni con le valutazioni e risposte tecnico giuridiche del Cda e degli esperti inviato a tutte le Amministrazioni per la preparazione della ssemblea di approvazione dello Statuto;
- spedizione della bozza finale del documento a tutte le Amministrazioni assieme alla convocazione della Assemblea

Un lavoro lungo, complesso e partecipato che ha portato, nelle sedi preparatorie e di discussione, a testi unanimemente condivisi.

L**£**Assemblea

- dato atto del positivo lavoro svolto;
- visti gli schemi di Convenzione e Statuto;
- Presenti n. 28 (87,65% delle quote)
- Votanti n. 28 (87,65% delle quote)

con voti:

Favorevoli: 27 voti (84,06% delle quote)

Comuni: Arese, Baranzate, Bollate, Bresso, Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Cesate, Cinisello Balsamo, Cornaredo, Cusano Milanino, Lainate, Legnano, Nerviano, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Parabiago, Pregnana Milanese, Rescaldina, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Senago, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Solaro, Vanzago e Villa Cortese.

Contrari: nessuno

Astenuti: 1 (3,59% delle quote) Garbagnate Milanese

con 27 voti (84,06% delle quote)

DELIBERA

- 1. di approvare la Convenzione e lo Statuto nei testi allegati, che fanno parte integrante della presente deliberazione;
- 2. di dare mandato al Presidente del Consiglio domministrazione di trasmettere con tempestività i documenti approvati ai Comuni aderenti per ladozione delle rispettive deliberazioni.

CONVENZIONE DELLEAZIENDA SPECIALE CONSORTILE CSBNO

Gli Enti di cui allœlenco riportato nellœllegata tabella 1, che forma parte integrante della presente Convenzione.

- vista la necessità di assicurare l'erogazione coordinata di servizi a supporto delle rispettive biblioteche e lœsigenza di assicurare una collaborazione strutturata tra gli Enti per la gestione unitaria dei servizi culturali;
- valutato che, per le sue caratteristiche, la gestione di questi interventi si configura come fornitura di servizi tecnici complessi, che richiedono autonomia gestionale ed organizzativa;
- considerato che lo strumento più idoneo a tale scopo è ritenuta lo Azienda speciale consortile, così come delineato dagli artt. 31 e 114 del D.Lgs. n. 267/2000;

vista la Convenzione vigente tra i Comuni che hanno costituito il Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest

convengono quanto segue:

- 1. di confermare la volontà di proseguire nella gestione associata di servizi bibliotecari e culturali tramite la la speciale consortile, denominata Csbno, dotata di un proprio Statuto approvato dalla grano competente degli Enti aderenti;
- 2. che il Csbno . nel quadro della programmazione regionale in materia . operi per l'attuazione e la gestione di tutte le tipologie di attività di coordinamento, consulenza e servizio finalizzate a consentire alle biblioteche degli Enti locali aderenti il miglior espletamento delle loro funzioni di informazione, di promozione culturale, documentazione, pubblica lettura (quali, ad esempio: catalogazione ed acquisti centralizzati, prestito interbibliotecario, sistema informativo, ecc.) e attività culturali; in particolare, il Csbno espleta i servizi meglio specificati allart. 1 dello Statuto consortile;
- di esercitare la direzione ed il controllo del Csbno secondo quanto previsto dal titolo II dello Statuto consortile:
- **4.** di consentire al Csbno, di perseguire i suoi fini istituzionali anche attraverso collaborazioni con altri soggetti in regime convenzionale di partenariato e secondo quanto previsto dallo Statuto;
- 5. di autorizzare, inoltre, il Csbno a svolgere le attività con le modalità previste dall'articolo 1 dello Statuto, sulla base degli indirizzi definiti dall'assemblea consortile;
- 6. di fissare la scadenza della presente Convenzione al 31 dicembre 2030, termine che potrà essere prorogato, secondo quanto previsto dallart. 3, comma 4 dello Statuto, se permangono gli scopi per i quali il Csbno è costituito;
- 7. di riservare allo Assemblea consortile i provvedimenti previsti dallo art. 18 dello Statuto, ed in particolare:
 - il piano pluriennale delle attività;
 - le relazioni previsionali e programmatiche, i bilanci annuali e pluriennali;
 - il conto consuntivo;
 - la contrazione dei mutui;
 - læmmissione di nuovi Enti al Csbno:
 - la proposta di partecipazione del Csbno a Enti o società di capitali;
- **8.** di definire atti fondamentali, da trasmettere agli Enti aderenti, ai sensi del combinato disposto dagli articoli 31 comma 3 e 114 comma 8 del D.Lgs 267/2000:

- a) il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra gli Enti aderenti ed il Csbno;
- b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;
- c) il conto consuntivo;
- d) il bilancio di esercizio.

Tali atti sono trasmessi . anche per via telematica . dal Csbno agli Enti aderenti entro i 30 giorni successivi allapprovazione delle relative deliberazioni da parte della consortile;

- 9. di finanziare le spese di gestione ordinaria con una quota di partecipazione. calcolata ai sensi dell'art. 6 dello Statuto consortile. definita annualmente dalla ssemblea; le quote annuali di partecipazione vengono deliberate dalla ssemblea consortile in tempo utile per la previsione dei Comuni consorziati;
- **10.** di conferire, qualora non si fosse già provveduto, il fondo di dotazione stabilito in 1 Euro per abitante alla data del 31 dicembre 2006, secondo la seguente tabella:

COMUNI	AΒΙΤΑΝΤΙ 2007	quota capitale abitante da versare	quota capitale complessiva da versare	% di partecipazione
ARESE	19.459	€ 1.00		2.58%
BARANZATE	11,149	€ 1,00		4
BOLLATE	37.366	€ 1.00		
BRESSO	26.478	€ 1.00		*
BUSTO GAROLFO	13.042	€ 1.00		
CANEGRATE	12,158	€ 1,00		
CERRO MAGGIORE	14.325	€ 1.00		
CESATE	13.157	€ 1.00		&
CINISELLO BALSAMO	73.976	€ 1.00		
CORMANO	19.129	€ 1.00		<u> </u>
CORNAREDO	20.451	€ 1.00		
CUSANO MILANINO	19,157	€ 1.00		
DAIRAGO	5.216	€ 1.00		
GARBAGNATE MILANESE	27.069	€ 1,00	€ 27.069,00	3,59%
LAINATE	24.468	€ 1,00	€ 24.468,00	3,24%
LEGNANO	56.726	€ 1,00	€ 56.726,00	7,52%
NERVIANO	17.455	€ 1,00	€ 17.455,00	2,31%
NOVATE MILANESE	20.181	€ 1.00	€ 20.181,00	2,67%
PADERNO DUGNANO	47.013	€ 1,00	€ 47.013.00	6.23%
PARABIAGO	25.203	€ 1.00	€ 25.203,00	3.34%
PERO	10.260	€ 1,00	€ 10.260,00	1,36%
POGLIANO MILANESE	8.196	€ 1,00	€ 8.196,00	1,09%
PREGNANA MILANESE	6.168	€ 1,00	€ 6.168,00	0.82%
RESCALDINA	13.538	€ 1,00	€ 13.538,00	1,79%
RHO	50.345	€ 1.00	€ 50,345,00	6,67%
SAN GIORGIO SU LEGNANO	6.476	€ 1,00	€ 6.476,00	0.86%
SAN VITTORE OLONA	8.141	€ 1.00	€ 8.141,00	1.08%
SENAGO	20.629	€ 1,00	€ 20.629,00	2,73%
SESTO S. GIOVANNI	81.032	€ 1,00	€ 81.032,00	10,74%
SETTIMO MILANESE	18.676	€ 1,00	€ 18.676,00	2,48%
SOLARO	13,503	€ 1,00	€ 13,503,00	1.79%
VANZAGO	8.178	€ 1,00	€ 8.178,00	1,08%
VILLA CORTESE	6.114 754.434	€ 1,00	€ 6.114,00 € 754.434,00	

Il numero degli abitanti indicato è quello rilevato per il calcolo della quota 2008 Fonte Abitanti: Statistiche Demografiche Istat - Dicembre 2006

Ai Comuni che ritardassero i versamenti oltre le scadenze sopra indicate si applicherà l'interesse moratorio di cui allart. 7, comma 3 dello Statuto consortile;

- **11.** di convenire che ogni componente della ssemblea consortile è titolare di un voto proporzionale stabilito dalla rt. 5 dello Statuto;
- **12.** di farsi carico, in quota parte, delle spese di ordinaria manutenzione degli immobili utilizzati dal Csbno nei limiti stabiliti dal bilancio di esercizio dello stesso;

- **13.** di assegnare in affitto o comodato al Csbno i locali necessari per lo svolgimento delle diverse attività consortili, secondo le rispettive disponibilità;
- **14.** di affidare al Csbno . mediante contratti di servizio da stipulare con i Comuni che ne facciano richiesta e dietro il pagamento dei relativi corrispettivi . la realizzazione di specifici servizi o attività . compresi tra quelli di competenza del Csbno . di cui congiuntamente o singolarmente avessero la necessità;
- 15. di impegnarsi:
 - a) a non aderire ad altri Consorzi o Enti che abbiano in tutto o in parte le finalità del Csbno;
 - b) a non realizzare in proprio le attività di cui al punto 2 della presente Convenzione nei limiti di quanto previsto dallarticolo 28 dello Statuto, salvo che non sussista una motivata rinuncia da parte del Csbno ad eseguire dette attività;
- **16.** di prevedere, nel caso di adesione di nuovi Enti, che questi . contestualmente alladesione al Csbno . approvino il testo della presente Convenzione e della llegato Statuto;
- **17.** di disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili secondo quanto previsto al titolo III dell'agllegato Statuto.

TABELLA 1

Elenco dei Comuni aderenti al Csbno:

Arese, Baranzate, Bollate, Bresso, Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Cesate, Cinisello Balsamo, Cormano, Cornaredo, Cusano Milanino, Dairago, Garbagnate Milanese, Lainate, Legnano, Nerviano, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Parabiago, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Senago, Sesto san Giovanni, Settimo Milanese, Solaro, Vanzago, Villa Cortese.

DIRITTI DI VOTO

Definizione diritto di voto (le lettere citate si riferiscono al comma 2 dell'articolo 5 dello Statuto consortile):

- a) quota relativa al fondo di dotazione = 600/1000:
- b) quota relativa allaaffidamento o allaacquisto di servizi = 400/1000;
- c) i suddetti 400/1000 sono attribuiti in proporzione al valore dei servizi annualmente affidati allo\(\text{Azienda}\) da ciascun Ente aderente:
- d) per il computo dei diritti di voto correlati allaffidamento o allacquisto di servizi fanno fede le risultanze dellaultimo bilancio consuntivo approvato;

PARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Gli enti aderenti acquistano servizi e prestazioni dall'azienda alle condizioni indicate nei contratti di servizio così come previsto allart. 6.

STATUTO DELLEAZIENDA SPECIALE CONSORTILE CSBNO

TESTO APPROVATO DALLEASSEMBLEA DEL 12-4-2016

TITOLO I FINALITÀ E STRUMENTI GESTIONALI

Articolo 1 Denominazione e scopi

- 1. È costituita la Azienda speciale consortile denominata CSBNO (Culture, Socialità, Biblioteche, Network Operativo) per la sercizio di attività volte a promuovere la novazione e fornire servizi nel quadro della cooperazione, della convergenza e integrazione fra i segmenti facenti parte del settore biblioteche, archivi, gallerie e musei e per il coordinamento di quanto attinente alla coosistema culturale e artistico del territorio.
- 2. La Zienda si colloca nella mbito della ttuazione e della realizzazione degli indirizzi regionali e delle linee programmatiche formulate dagli Enti aderenti per quanto riguarda le biblioteche, le restanti istituzioni del comparto archivistico e museale e, in generale, la promozione culturale sul territorio.
- 2.2 LoAzienda opera nei seguenti segmenti: Biblioteche, Attività culturali, Musei, Archivi, Beni culturali e ambientali.
- **2.3** Inoltre opera nei seguenti segmenti qualora funzionali alle attività del comma 2.2: Formazione degli utenti, Turismo, Marketing Territoriale, Publishing, Informatica-Hw e Sw.
- 3. LoAzienda per il perseguimento delle finalità in appresso stabilite, svolge le attività ivi esemplificativamente individuate.
- **3.1** Relativamente allattività archivistica e bibliotecaria, quanto previsto dalla relativa normativa regionale in vigore, ed in estensione:
 - a) gestione diretta delle biblioteche o di parte dei servizi bibliotecari locali;
 - **b)** il coordinamento degli acquisti del materiale documentario, cartaceo e digitale, anche attraverso forme di acquisto centralizzate:
 - c) la gestione dei programmi informatici e telematici della rete territoriale e delle reti locali di ciascuna biblioteca, dei sistemi hardware e software per lærogazione dei servizi alla rete e agli utenti;
 - d) la formazione degli utenti e lorganizzazione di corsi;
 - e) la gestione delle attività di comunicazione, pubbliche relazioni e ricerca di finanziamenti relative alla rete e dei servizi;
 - f) la definizione delle regole e delle norme per laccesso degli utenti ai servizi;
 - g) vendita di beni e servizi agli Enti aderenti e a favore degli utenti delle biblioteche;
 - h) catalogazione, conservazione e valorizzazione degli archivi storici e correnti di proprietà degli Enti aderenti.
- **3.2** Relativamente alle manifestazioni artistiche, agli spettacoli e allontrattenimento:
 - a) progettazione, gestione, supporto e consulenza con riguardo alle attività culturali;
 - b) promozione e realizzazione di eventi, spettacoli e iniziative culturali;

- c) gestione di strutture destinate ad attività culturali, agli spettacoli e ad attività di intrattenimento, quali i teatri, i musei e similari.
- 3.3 Relativamente alla formazione e promozione delle conoscenze umane, tecniche e professionali:
 - a) organizzazione, realizzazione e gestione di lezioni e corsi;
 - b) progettazione, informazione, documentazione, supporto, consulenza per la formazione e la promozione.
- **3.4** Relativamente alla promozione del territorio:
 - a) studi, ricerche, informazione, documentazione, supporto, consulenza;
 - b) progettazione, realizzazione e gestione di iniziative, ad inclusione di quelle di raccordo e promozione comune per lattrattività del territorio.
- **4.** In ogni caso, per il perseguimento delle finalità di cui al comma 3, lo zienda potrà svolgere le attività di realizzazione, vendita di servizi, consulenza e progettazione, effettuazione dei servizi di informazione e documentazione, vendita di prodotti, gestione delle strutture e simili.
- **5.** I Comuni affidano allo acienda, che ne diventa titolare e ne risponde per la tutela della riservatezza dei dati personali, la gestione delle banche dati per lo rogazione dei servizi (bibliografica, utenti, prestiti, attività culturali, e similari).

Articolo 2 Enti consorziati

- 1. Fanno parte della Zienda gli Enti sottoscrittori della Convenzione di adesione alla Zienda +
- 2. Possono aderire alla zienda: Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, Province e Città Metropolitane, la cui istanza di adesione sia stata approvata dalla semblea, mediante versamento al fondo di dotazione della quota di spettanza. La desione non comporta modifiche dello Statuto e della Convenzione di adesione, ma esclusivamente la rideterminazione delle quote di partecipazione al fondo di dotazione.
- 3. LoAssemblea determina la quota di partecipazione al fondo di dotazione degli Enti diversi dai Comuni.

Articolo 3 Sede e durata

- 1. LoAzienda ha la propria sede legale in Novate Milanese, presso il Comune.
- 2. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere istituite sedi operative in località diverse.
- 3. La bicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo alla vienda può essere dislocata in sedi diverse in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione della ferta di servizi sul territorio degli Enti aderenti.
- **4.** La durata della viene determinata con scadenza al 31 dicembre 2030. Tale termine potrà essere prorogato alla scadenza sempre che permanga la validità degli scopi per i quali la validità degli scopi per i quali la validità degli scopi per i quali la validita, mediante modificazione del presente Statuto da approvarsi almeno un anno prima della scadenza.

Articolo 4 Uffici e dotazione risorse professionali

- 1. La zienda ha propri servizi amministrativi, finanziari ed organizzativi per il funzionamento dei quali si avvale di risorse professionali proprie. I rapporti con il personale sono regolati dai contratti di lavoro di categoria, nel rispetto della disciplina delle aziende speciali.
- 2. La zienda può inoltre fare ricorso alla tilizzo di risorse professionali degli Enti aderenti e di collaborazioni ed incarichi professionali esterni sempre nel rispetto della disciplina delle aziende speciali. Per posti dirigenziali e di responsabilità direttiva, può procedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, secondo quanto previsto dai contratti di categoria.
- **3.** LoAzienda si dota di Regolamento di organizzazione delle risorse umane proposto dal Direttore ed approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 5 Diritti di voto in Assemblea

- **1.** Ogni Comune è portatore di un voto, espresso in millesimi, di modo che il totale dei voti disponibili in Assemblea sia pari a 1.000.
- 2. I 1.000 voti assembleari sono attribuiti sulla base di 2 criteri:
 - e) quota relativa al fondo di dotazione = 600/1000;
 - f) quota relativa allaffidamento o allacquisto di servizi = 400/1000;
 - g) i suddetti 400/1000 sono attribuiti in proporzione al valore dei servizi annualmente affidati allo zienda da ciascun Ente aderente;
 - h) per il computo dei diritti di voto correlati alla ffidamento o alla cquisto di servizi fanno fede le risultanze della litmo bilancio consuntivo approvato;
- **3.** Gli aggiornamenti dei millesimi avvengono ogni qualvolta sia modificato il fondo di dotazione per la quota sub 2a); nella stessa seduta di approvazione del bilancio consuntivo questi devono essere esplicitati nella relazione di accompagnamento al bilancio medesimo per la componente sub 2b).
- **4.** Le variazioni delle quote in oggetto non modificano la Convenzione, tranne che per la parte riguardante le quote stesse.

Articolo 6 Partecipazione alla spesa

- 1. Gli Enti aderenti acquistano servizi e prestazioni dall'Azienda alle condizioni indicate nei contratti di servizio.
- I contratti di servizio sono gli strumenti attraverso i quali vengono disciplinati tutti i rapporti economico-finanziari tra gli Enti aderenti e l'Azienda. Essi specificano le modalità con cui si formano i trasferimenti o i corrispettivi dovuti all'Azienda, ivi compresi quelli relativi ai costi generali indivisibili.

Articolo 7 Fondo di dotazione

- 1. I Comuni e le Unioni di Comuni partecipano al fondo di dotazione della zienda, con una quota proporzionale al numero dei loro abitanti, sulla base di quanto stabilito nella convenzione di adesione della con una quota stabilita dalla ssemblea.
- 2. Il fondo di dotazione può essere incrementato con deliberazione della Assemblea, assunta con le modalità di voto di cui allart. 19, comma 3, del presente Statuto.

Provv. A.C. nr. 01

3. Gli Enti che non provvedono al versamento della loro quota del fondo di dotazione entro i termini stabiliti dalla Convenzione sono tenuti a corrispondere alla principale della loro quota del fondo di dotazione entro i termini stabiliti dalla Convenzione sono tenuti a corrispondere alla principale della loro quota del fondo di dotazione entro i termini stabiliti dalla Convenzione sono tenuti a corrispondere alla principale della loro quota del fondo di dotazione entro i termini stabiliti dalla Convenzione sono tenuti a corrispondere alla principale della loro quota della loro

Articolo 8 Investimenti e donazioni

- 1. Per far fronte ad eccezionali spese per investimenti o comunque per attività non previste, è data facoltà allo Azienda di richiedere agli Enti aderenti finanziamenti straordinari, previa delibera dello Assemblea.
- 2. LoAzienda può accettare da soggetti pubblici o privati, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, donazioni o ulteriori atti di liberalità a favore delle attività aziendali.

Articolo 9 Informazione e partecipazione dei cittadini

1. Lo Azienda favorisce lo proprie attività e promuove la partecipazione alle proprie iniziative.

Articolo 10 Collaborazioni con le altre istituzioni

- 1. Al fine di attuare liptegrazione delle risorse bibliotecarie, tecniche e documentarie alla più vasta scala territoriale, nonché per favorire la cooperazione tra enti nella erogazione dei servizi e nello svolgimento delle attività rientranti nelle proprie finalità o comunque con esse sinergiche, la la territorio privati anche esterni al territorio dei Comuni aderenti e al territorio metropolitano.
- 3. LoAzienda per loprogazione dei servizi e lo svolgimento delle attività rientranti nelle proprie finalità o comunque sinergiche con esse può altresì aderire ad altre persone giuridiche, acquisirne le partecipazioni, ovvero costituirli o concorrere con altri alla loro costituzione. Il rischio di tali partecipazioni dovrà essere limitato alla sola quota di capitale sottoscritto. Non è comunque ammessa lopdesione a società diverse dalle società per azioni e a responsabilità limitata. In ogni caso, si intende prioritario come strumento per lopdesione quello della convenzione. Lopdesione a soggetti privi di personalità giuridica è possibile limitatamente ad organismi di categoria e per i quali è prevista la sottoscrizione di quote periodiche.

TITOLO II DIREZIONE E CONTROLLO DEGLI ENTI ADERENTI

Articolo 11 Direzione politico-amministrativa

- 1. Gli Enti aderenti esercitano la direzione politico-amministrativa della Azienda.
- 2. Gli obiettivi e le strategie politico-amministrative della zienda, nonché gli indirizzi gestionali, vengono preventivamente definiti dantesa con gli Enti nel rispetto delle forme e delle modalità previste dagli ordinamenti interni di questi ultimi, di concerto tra loro e tenuto conto del principio della sana gestione; agli obiettivi e alle strategie così definiti saranno uniformati gli atti fondamentali della ssemblea e la percizio dei poteri del Consiglio di Amministrazione e gli atti gestionali del Direttore, nel pieno rispetto della utonomia decisionale di detti organi.

Articolo 12 Comitato Territoriale

- 1. Viene istituito un Comitato Territoriale con funzione di coordinamento tra gli enti aderenti, con riguardo alle attività della zienda sui territori di riferimento. Ove richiesto, formula pareri non vincolanti al Consiglio di Amministrazione ovvero alla Assemblea consortile su materie attinenti la peratività della zienda.
- 2. Fermi restanti i principi generali in materia di amministrazione e controllo che governano il funzionamento delle aziende speciali consortili, il Comitato Territoriale vigila sull'attuazione degli indirizzi, obiettivi, priorità e piani dell'Azienda e delle relative direttive generali, anche ai fini dell'asercizio del controllo analogo e congiunto dei servizi oggetto di affidamento diretto da parte degli Enti aderenti.
- 3. Il Comitato Territoriale è composto da membri designati dalla Assemblea consortile secondo le modalità di seguito previste, tra gli amministratori degli Enti aderenti (Sindaci o assessori delegati per i Comuni); uno di essi assume la presidenza del Comitato.
- **4.** In ogni caso non possono essere nominati membri del Comitato Territoriale gli amministratori e il direttore della Zienda.
- **5.** Sono designati due membri del comitato territoriale per ciascuna area omogenea considerata nell'ambito dell'area territoriale del CSBNO.
- 6. La proposta delle candidature di ciascuno dei due membri di cui al precedente punto è formulata per iscritto a firma del Sindaco proponente ed è sottoposta al Presidente dell'Assemblea prima dell'inizio dei lavori ove sia prevista all'ordine del giorno la nomina del Comitato Territoriale. Nel caso di un numero di proposte superiori a due componenti per ciascuna area omogenea, le stesse saranno poste in votazione. Parteciperanno al voto a scrutinio segreto i soli Comuni appartenenti all'area territoriale di appartenenza e saranno approvate le candidature che avranno ottenuto la maggioranza tra gli enti votanti. In caso di parità sarà approvata la proposta che avrà ricevuto il voto da parte del maggior numero di abitanti equivalenti (somma degli abitanti dei Comuni votanti).
- **7.** Con successivo voto palese l'Assemblea ratifica, rendendone immediatamente esecutiva l'operatività, l'intero Comitato Territoriale.

Articolo 13 Controllo politico-amministrativo

1. Gli Enti aderenti esercitano il controllo analogo, nonché politico amministrativo, con il compito di verificare il generale andamento della zienda e lo stato di attuazione degli obiettivi e delle strategie di cui alla rt. 11, anche sotto il profilo della efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

Il controllo riguarda, in particolare, la gestione dei servizi svolti dalla zienda, anche con specifico riferimento alle scelte effettuate per propria competenza dal Consiglio di Amministrazione. Eventuali esigenze stabili di controllo che abbiano una rilevanza economica e quindi portata negoziale ulteriori a quelle ordinarie, andranno disciplinate in apposite convenzioni o contratti.

Articolo 14 Controllo sulla gestione e sulla contabilità

1. Al fine di agevolare il controllo da parte degli Enti aderenti, il Presidente del Consiglio di Amministrazione mette a disposizione di ciascun Comune lordine del giorno e i verbali delle riunioni del Consiglio medesimo e del Revisore dei Conti, nonché nello mbito del bilancio consuntivo la relazione sullo nonché nello attività aziendali con particolare riferimento alla qualità ed alla quantità dei servizi resi, nonché ai costi di gestione in

Provv. A.C. nr. 01

relazione agli obiettivi fissati ed altresì alla gestione economico finanziaria della Zienda. Inoltre il Presidente del Consiglio di Amministrazione fornirà a tutti gli Enti aderenti una relazione semestrale sulla indamento economico-finanziario della Zienda.

- 2. La tente che intende consultare con il proprio competente personale i documenti relativi alla mministrazione ed alla gestione economico finanziaria deve avanzare richiesta al Presidente del Consiglio di Amministrazione che determina la data di inizio della consultazione entro i quindici giorni successivi al ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.
- 3. Lo intende effettuare, con i propri funzionari e/o avvalendosi dello assistenza di professionisti, visite ispettive degli uffici e degli archivi dello archivi dello avvalendo deve trasmettere la comunicazione del giorno e dello residente del Consiglio di Amministrazione.
- **4.** Il professionista che eventualmente assista l∉nte nellœspletamento delle attività di cui ai precedenti punti 2 e 3 è tenuto al segreto professionale.
- 5. Le consultazioni e le visite di cui ai precedenti punti 2 e 3 possono svolgersi durante loprdinario orario di lavoro degli uffici dello Azienda, con modalità e durata tali da non arrecare intralcio alloprdinario svolgimento dello attività.

TITOLO III ASSETTO ISTITUZIONALE

Articolo 15 Organi di amministrazione

- 1. Sono organi di amministrazione della Azienda:
 - a) l'Assemblea:
 - **b)** il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - d) il Direttore.
- **2.** Eqinoltre istituito un organismo denominato Comitato Territoriale, con funzione di coordinamento tra gli enti consorziati, disciplinato allart. 12.

Articolo 16 Durata in carica

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni dallatto della sua elezione, i suoi membri sono rinnovabili nella carica per un solo ulteriore mandato consecutivo.

Articolo 17 Assemblea

- 1. La Assemblea della Azienda è composta dai Sindaci dei Comuni, dai Presidenti delle Unioni e dai Rappresentanti legali pro tempore degli altri Enti aderenti alla Azienda. Eqconsentita la delega in favore di Assessore o Consigliere del Comune o della ente aderente. La delega deve essere rilasciata per iscritto e può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato con efficacia sino ad espressa revoca scritta.
- 2. A ciascun Ente aderente è attribuito un diritto di voto, espresso in millesimi, determinato annualmente, in base all'ultimo bilancio approvato, per il 60% con riguardo alla quota di partecipazione al fondo di dotazione e per il 40% con riguardo al valore dei servizi annualmente affidati all'azienda dall'Ente aderente.

- **3.** LoAssemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza dei rappresentanti degli Enti aderenti, comunque portatori di almeno 501 millesimi dei diritti di voto. Le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei diritti di voto espressi in millesimi presenti, salvo che sia diversamente stabilito dallo Statuto.
- 4. La Ssemblea elegge al suo interno un Presidente e un Vicepresidente, cui è affidato il compito di convocare la Ssemblea medesima, di stabilire, sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, l'ordine del giorno e di coordinarne i lavori. Per assenze temporanee del Presidente, ne svolge le funzioni il Vicepresidente. In caso di vacanza o di assenza di entrambi l'Assemblea è convocata e presieduta dal Rappresentante degli Enti aderenti più anziano da La Ssemblea può eleggere al suo interno dei gruppi di lavoro di coordinamento territoriale e/o su temi specifici di carattere politico amministrativo strategico, definendone composizione e compiti.
- **5.** Il Presidente è tenuto a riunire lo Assemblea, in un termine non superiore a 20 giorni, su richiesta del Consiglio di Amministrazione o quando lo richiedano rappresentanti portatori, nel complesso, di almeno 250/1000 del totale del fondo di dotazione e almeno ¼ degli Enti aderenti.
- 6. L'Assemblea organizza il proprio funzionamento ed i propri lavori adottando apposito regolamento.
- **7.** Ai componenti dell'Assemblea si applicano le norme legislative in materia di aspettative, permessi ed indennità degli amministratori locali, se ed in quanto compatibili.

Articolo 18 Consiglio di Amministrazione (in appresso chiamato nel presente Statuto anche CdA)

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 consiglieri, scelti al di fuori dei membri della Assemblea e degli organismi istituzionali degli Enti aderenti fra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e che siano in possesso di comprovata esperienza amministrativa, documentata da apposito curriculum.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dalla ssemblea tra coloro che hanno presentato la propria candidatura in base a bando pubblicato su base territoriale secondo le aree omogenee di cui alla 12 comma 5. Tra i membri eletti la ssemblea designa un Presidente e un Vicepresidente.
- **3.** Lælezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei diritti di voto espressi in millesimi sul fondo di dotazione.
- **4.** Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente.
- **5.** Le sue adunanze, che possono essere tenute anche in forma telematica o in videoconferenza, sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Ogni deliberazione o decisione è approvata quando i voti favorevoli prevalgono sui contrari.
- **6**. Le decisioni del CdA, che devono essere formalmente evidenziate nel verbale di riunione, possono essere prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente. Sarà redatto apposito e formale atto deliberativo solo qualora richiesto dalla normativa vigente per le aziende speciali e/o richiesto dalla attività istituzionale.
- 7. Il Presidente ed i singoli componenti del CdA possono essere revocati e sostituiti dalla Assemblea, su proposta motivata del Presidente della Assemblea stessa, o dai delegati rappresentanti 1/3 delle quote di partecipazione di cui alla presidente della Assemblea delibera a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.

- 8. Eventuali dimissioni del singolo Consigliere vanno rassegnate per iscritto al Consiglio stesso che dopo la presa datto le deve mettere allap.d.g. della prima Assemblea utile, comunque da tenersi non oltre tre mesi dalle dimissioni, per la relativa surroga che avverrà con le modalità elettive previste dal presente articolo.
- 9. In caso di dimissioni contestuali della maggioranza dei Consiglieri decade automaticamente il Consiglio di Amministrazione. Lœlezione del nuovo CdA verrà messa allœ.d.g. della prima Assemblea utile e avverrà con le modalità previste dal presente articolo.

Articolo 19 Attribuzioni dellDAssemblea

- 1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
- 2. L'Assemblea ha competenza rispetto ai seguenti atti:
 - a) i programmi pluriennali e annuali di attività ed il piano dei servizi e della dotazione organica;
 - b) lapprovazione della richiesta di adesione di nuovi Enti alla Azienda:
 - c) lælezione del Presidente, del Vicepresidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
 - **d)** la surroga di singoli componenti del Consiglio di Amministrazione decaduti per qualsiasi motivo o revocati ai sensi del precedente art. 18, comma 7;
 - e) la nomina del Revisore dei Conti, nonché lœventuale sua revoca;
 - f) la determinazione della indennità di carica degli amministratori e del trattamento economico del Revisore dei Conti secondo la normativa vigente;
 - g) le modificazioni dello Statuto;
 - h) la partecipazione a persone giuridiche, nonché la loro costituzione;
 - i) i conti consuntivi;
 - j) lapprovazione dei regolamenti che la legge o lo Statuto riservano alla competenza della ssemblea;
 - k) la contrazione di mutui;
 - I) la cquisto e la lienazione di beni immobili;
 - m) le variazioni del capitale di dotazione diverse da quelle determinate dalla desione di nuovi Enti;
 - n) le regole e le norme per laccesso degli utenti ai servizi;
 - o) lapprovazione degli atti fondamentali di cui al comma 8 dellart. 114 del D. Lgs. n. 267/2000;
 - p) lo scioglimento e la liquidazione della Azienda;
 - q) lapprovazione, su proposta del CdA, dei principi con cui vengono strutturati i conti della contabilità analitica;
 - r) lapprovazione, su proposta del CdA, dei criteri con cui vengono attribuiti ai conti di contabilità analitica (centri di profitto e centri di costo) i risultati della gestione o i costi indivisi e generali;
 - s) lapprovazione dei principi fondanti del modello di programmazione e rendicontazione proposto dal CdA, con la relativa tempistica.
- **3.** Le deliberazioni relative alle lettere k) l) m) e p) sono assunte a maggioranza dei ¾ dei diritti di voto espressi in millesimi; lapprovazione degli atti fondamentali è deliberata a maggioranza dei 2/3 dei diritti di voto espressi in millesimi; le modificazioni dello Statuto sono deliberate secondo quanto stabilito allart. 29. Le deliberazioni di cui alla lettera c) sono assunte a maggioranza assoluta delle quote del fondo di dotazione.

Articolo 20 Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo esecutivo dell'Azienda e risponde alla Ssemblea della sua attività in esecuzione del mandato programmatico da essa ricevuto al momento della lezione. Al CdA è demandato il compimento di tutti gli atti utili alla tutuazione degli scopi della zienda, esclusi quelli che per legge o per Statuto sono inderogabilmente riservati alla ssemblea consortile, al Direttore o alla competenza di altri soggetti. Il CdA esercita i propri poteri in modo da osservare gli indirizzi programmatici stabiliti dalla ssemblea e gli atti

di indirizzo a mezzo dei quali gli Enti aderenti esercitano la direzione politico-amministrativa delloAzienda ai sensi del precedente articolo 11, ferma restando logutonomia decisionale propria dellograno.

- 2. Il Consiglio di Amministrazione cura l'istruttoria e sottopone all'approvazione dell'Assemblea:
 - i programmi annuali e pluriennali;
 - i conti consuntivi;
 - la contrazione di mutui:
 - ladesione di nuovi Enti alla Azienda;
 - la partecipazione a persone giuridiche o a soggetti privi di personalità giuridica, non ché la loro costituzione:
 - gli eventuali aumenti di capitale.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
 - a) predispone gli atti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) nomina il Direttore e stabilisce le relative condizioni contrattuali;
 - c) definisce il piano annuale degli incarichi professionali e delle consulenze per assicurare il buon andamento delle attività consortili;
 - d) approva le convenzioni anche di carattere oneroso di durata annuale e pluriennale;
 - e) richiede le anticipazioni di cassa;
 - f) delibera in merito a donazioni o finanziamenti a favore delle attività aziendali.
 - g) sovrintende alle attività aziendali la cui gestione è affidata al Direttore;
 - h) approva i Regolamenti di organizzazione e di funzionamento della Azienda e di tutti quelli che non siano di competenza della Assemblea;
 - i) assume gli indirizzi politico-amministrativi e di programmazione e li affida al Direttore;
 - j) propone, in coerenza con gli indirizzi della Assemblea, la desione di nuovi soggetti alla Azienda.
- 4. Il Consiglio di Amministrazione ha labbligo di trasmettere agli Enti aderenti una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dellafficacia, efficienza ed economicità della gestione; la relazione semestrale deve riguardare, in particolare, landamento della gestione dei servizi svolti dalla per conto dei singoli Enti aderenti. Tale relazione, compresa nel bilancio consuntivo, potrà altresì essere oggetto di apposita e specifica illustrazione nel corso di incontri richiesti anche da singoli Enti aderenti.

Articolo 21 Presidente del Consiglio dEAmministrazione

- 1. Il Presidente è organo di coordinamento delle attività aziendali. Egli rappresenta l'Ente in ogni sua manifestazione esterna. Il Presidente può delegare lo svolgimento di proprie funzioni operative a componenti del Consiglio di Amministrazione.
- 2. Il Presidente, in particolare:
 - a) convoca e presiede il CdA;
 - b) vigila sullæsecuzione delle decisioni prese dal CdA;
 - c) vigila sullandamento della vienda e sullapperato gestionale del Direttore;
 - d) esegue gli incarichi affidatigli dal CdA;
 - e) relaziona periodicamente al Consiglio di Amministrazione e allo Assemblea sulle attività dello Azienda e sugli andamenti gestionali;
 - f) svolge le attività di cui al precedente art. 14 e i compiti di cui allart.18.
- 3. In caso di assenza del Presidente o per sua specifica delega le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Articolo 22 Direttore

- 1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell'Azienda ed in particolare:
 - a) ha la responsabilità del funzionamento dei servizi, in relazione alla loro efficienza, alla correttezza amministrativa ed agli obiettivi della vienda;
 - b) sulla base della programmazione definita dal Consiglio di Amministrazione, affida gli incarichi, assume e dirige il personale, cura le relazioni sindacali ed adotta i provvedimenti disciplinari;
 - c) assiste gli organi istituzionali dello Azienda e formula proposte al Consiglio di Amministrazione nello ambito delle proprie competenze, partecipando alle riunioni di questo ultimo;
 - **d)** sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano delle attività, dei programmi annuali e pluriennali e del conto consuntivo;
 - e) relaziona periodicamente al CdA sulle attività dello zienda, sugli andamenti gestionali e sulla tenuta finanziaria del bilancio;
 - f) esegue le decisioni del CdA, anche con atti che impegnino la verso la sterno;
 - g) sottoscrive i contratti e stipula le convenzioni;
 - h) presiede le commissioni di gare e di concorsi;
 - i) dispone per gli acquisti e per le forniture indispensabili al funzionamento della zienda ,in conformità alle indicazioni generali del CdA, dandone periodica comunicazione allo stesso;
 - j) firma gli ordinativi di pagamento e le reversali dipcasso;
 - k) esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti della zienda;
 - I) secondo gli indirizzi e le determinazioni del CdA ha la rappresentanza legale della avanti a
 - tutte le giurisdizioni e può nominare procuratori.
- **2.** I poteri del Direttore sono esercitati in modo da osservare gli indirizzi programmatici stabiliti dalla ssemblea, le decisioni del Consiglio di Amministrazione e gli atti di indirizzo a mezzo dei quali gli Enti aderenti esercitano la direzione politico-amministrativa della si sensi del precedente articolo 11.
- **3.** Il Direttore viene assunto con contratto a tempo determinato con le modalità previste dalla normativa vigente.

TITOLO IV PARERI TECNICI E REVISIONE CONTABILE

Articolo 23 Commissione tecnica servizi bibliotecari

- 1. Per la programmazione e la verifica delle proprie attività relative alla finalità di cui allart. 3.1 la valenda si avvale di una Commissione tecnica composta dal Direttore della vienda e dai responsabili dei servizi bibliotecari degli Enti aderenti alla vienda. La Commissione tecnica elegge al proprio interno un Coordinatore ed un Comitato con funzioni di supporto alla pattività della struttura e di collegamento con le biblioteche degli enti aderenti; il numero dei componenti e le modalità di funzionamento sono stabilite dal regolamento di cui al successivo comma 3.
- **2.** Alla Commissione tecnica, che ha una funzione consultiva esclusivamente con riguardo alla finalità e alle attività di cui allart. 3.1, spetta esprimere pareri in merito a:
 - a) la programmazione annuale e pluriennale delle attività;
 - b) i programmi di aggiornamento e di approfondimento professionale per i bibliotecari operanti nell'ambito dell'Azienda;
 - c) studi e modalità per l'attivazione di nuovi servizi afferenti alle biblioteche e per il miglioramento di

Provv. A.C. nr. 01

quelli esistenti, e comunque rientranti nelle finalità dell'Azienda.

3. La Commissione tecnica adotta un regolamento per il proprio funzionamento. Tale regolamento è approvato dalla Assemblea.

1. Per rispondere al principio della condivisione mirata delle risorse, per la valutazione delle iniziative e della programmazione culturale inerente le attività elencate nei commi 3.2, 3.3 e 3.4 dellart.1, la valienda si dota di tavoli programmatici, i cui esiti saranno messi a disposizione dei Comuni aderenti che intendono approvare Piani Culturali di Zona su base territoriale. La composizione dei tavoli deve prevedere la partecipazione dei rappresentanti politico amministrativi e gestionali degli enti locali, di realtà associative del territorio e dei tecnici della vienda. La sua definizione è demandata ad un regolamento attuativo approvato dalla ssemblea.

Articolo 25 Revisore dei Conti

- **1.** La gestione economico finanziaria della Azienda è sottoposta al controllo di un Revisore dei Conti nominato sulla base della normativa vigente.
- 2. Il Revisore è nominato dalla Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
- 3. Il Revisore non è revocabile, salvo che non adempia, secondo le norme di legge e dello Statuto, all'incarico.

TITOLO V NORME GENERALI E FINALI

Articolo 26 Facoltà di recesso

- 1. Gli Enti aderenti che intendano recedere dalla zienda devono inviare al Consiglio di Amministrazione la propria formale disdetta con un preavviso di almeno due anni, previa deliberazione del rispettivo organo competente.
- 2. La finte che recede ha diritto alla liquidazione, in quattro rate annuali, della ventuale quota parte degli oneri di investimento a proprio carico e della quota del capitale di dotazione spettantegli sulla base degli effettivi conferimenti, al netto della quota parte di competenza di eventuali perdite iscritte a bilancio al momento del recesso, senza il riconoscimento di interessi di alcun tipo.
- **3.** LoAzienda restituisce alloEnte che recede i beni mobili ed immobili ricevuti in comodato o ad altro titolo dal medesimo in occasione delloadesione.

Articolo 27 Patrimonio

1. Il patrimonio della zienda è costituito dai beni mobili ed immobili acquistati o realizzati in proprio, da quelli oggetto di donazioni o lasciti, dalle quote di partecipazione conferite dagli Enti aderenti, nonché dal capitale di dotazione.

- 2. LoAzienda è inoltre detentore in comodato o altre forme negoziali di beni di proprietà di altri Enti di cui ha il normale uso.
- 3. loAzienda ha lopbbligo di tenere lonventario dei beni mobili e immobili. Tale inventario, aggiornato annualmente, è allegato al bilancio di esercizio.
- **4.** Alla cessazione o in caso di scioglimento anticipato della Azienda, deliberato dalla Assemblea, il patrimonio è ripartito tra gli Enti aderenti in proporzione ai conferimenti effettuati, affidandone la proprie ai conferimenti effettuati, affidandone la proprie ai conferimenti effettuati, affidandone la proprie ai conferiti in comodato o altre forme gratuite sono restituiti alla proprietario.

Articolo 28 Particolari obblighi degli Enti aderenti

- 1. Gli Enti aderenti si impegnano a non istituire e gestire in proprio o tramite terzi i servizi e le attività di cui all'articolo 1, comma 3.1, lett. b), c), d), f) affidati alla zienda sulla base della programmazione regionale e della territorialità delle reti bibliotecarie. Gli Enti aderenti sampegnano altresì ad affidare alla zienda i servizi di cui alla programmazione regionale e della qualita delle reti bibliotecarie. Gli Enti aderenti sampegnano altresì ad affidare alla zienda i servizi di cui alla programmazione regionale e della qualita della gestione deve assicurare economicità e qualità dei servizi.
- 2.Gli Enti aderenti sono tenuti a rispettare le regole dei servizi stabiliti dallo Assemblea.

Articolo 29 Modifiche

1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dalla Assemblea a maggioranza dei due terzi degli Enti aderenti che rappresentino almeno i due terzi del capitale di dotazione, sulla base delle deliberazioni al riguardo approvate dai Consigli comunali, dalle Assemblee delle Unioni di Comuni e dai competenti organi degli altri Enti aderenti. Le modifiche del presente Statuto che comportino maggiori oneri per gli Enti aderenti o la modificazione di quanto stabilito nella convenzione istitutiva della consortile sono approvate dai Consigli degli Enti aderenti.

Articolo 30 Richiamo alle leggi

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa vigente per le aziende speciali consortili.

SEDUTA DEL 12/04/2016

Provv. A.C. nr. 01

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE E DELLO STATUTO DELL α ZIENDA SPECIALE CONSORTILE CSBNO . APPROVAZIONE .

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

rianna Nava

IL SEGRETARIO

Gianni Stefanini

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

IL SEGRETARIO

Gianni Stefanini